



Comune di BREGANZE

Piazza G. Mazzini n.49 - 36042 Breganze (VI)
tel. 0445/869300 - fax 0445/869301
email: protocollo@comune.breganze.vi.it

PIANO COMUNALE DELLE ACQUE

(ai sensi dell' Art. 20 - Sicurezza idraulica delle N.T.A. Variante al PTRC - Regione del Veneto approvata con Dgr n. 427 del 10 aprile 2013)



SCHEMA DI REGOLAMENTO DI PIANO

DATA		CODICE ELABORATO	PROGETTO ED ELABORAZIONE DEL PIANO		
Ottobre 2025		NE1256000D04	 Via Paolo da Sarmeola 1/A 35030 - Rubano (PD) t. 0498975709 - f. 049630270 info@nordestingegneria.com www.nordestingegneria.com		
SCALA		FILE			
		S:\Lavori\Comune di Breganze\NE1256 - Piano delle Acque\Elaborati\Relazioni			
COMMITTENTE			Progettista		
Comune di Breganze Sindaco Alessandro Crivellaro Resp. Lavori Pubblici Ing. Riccardo Panozzo			prof. ing. Vincenzo Bixio		
			dott. ing. Anna Chiara Bixio		
			Gruppo di lavoro		
			dott. ing. Anna De Fiorenze		
			dott. ing. Tommaso Tosi		
			dott. ing. Daniele Lorenzi		
			dott. ing. Enrico Cestaro		
			dott. ing. Angelica Bellan		
			dott. ing. Daniela Claut		
REV. N°	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE	REDAZIONE	RIESAME	VERIFICA
00	Lug 2025	Prima emissione	NE	NE	ACB

COMUNE DI BREGANZE

SCHEMA DI REGOLAMENTO SUI FOSSI PRIVATI PARTICOLARI E COMUNI A PIU' FONDI

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. del

PREMESSA

I fossi privati costituiscono il primo fondamentale elemento dell'intera rete scolante del territorio. La capillare distribuzione, un dimensionamento adeguato e la regolare manutenzione consentono di evitare o limitare gli allagamenti in occasione delle intense precipitazioni piovose.

Allo stesso tempo oltre all'aspetto della sicurezza idraulica, i fossi privati assumono un rilevante valore ambientale e paesaggistico, per lo sviluppo di numerose specie vegetali e animali che si instaurano sia all'interno che lungo i margini.

La presenza di fasce vegetate, arboree, arbustive ed erbacee lungo i margini dei fossi costituiscono importanti ecosistemi lineari collegati a rete. Essi sono la sede di un importante patrimonio di biodiversità, migliorano gli aspetti microclimatici, assorbono i fitonutrienti derivanti dall'attività agricola limitando il loro deflusso nelle acque ed infine concorrono a mantenere e a migliorare il paesaggio agrario tipico della pianura veneta.

Per questi motivi è derivata la necessità di disciplinare in modo organico, recependo le norme e i regolamenti vigenti, di tutelare e valorizzare la funzionalità della rete idrica scolante privata, relativamente all'aspetto idraulico, ambientale e paesaggistico.

La manutenzione della rete di scolo privata particolare o comune a più fondi è di competenza dei proprietari interessati ai sensi dell'articolo 34 della Legge Regionale 8 maggio 2009 n°12. Gli interventi su tali opere sono inoltre normati in via principale dal R.D. 8 maggio 1904 n.368, dal R.D. n.215 del 1933 e dal Codice Civile e in coordinamento con la regolamentazione sulla polizia rurale in capo alle amministrazioni comunali competenti.

ART 1

Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia della rete idrografica minore non in gestione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente ed alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo, a tutelare i propri immobili, valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la rete privata è costituita dalle seguenti tipologie di opere: scoline, fossi, capofossi, tombinamenti.

ART 2

Definizioni

1. Per “scoline” si intendono i piccoli fossati situati ai margini del campo per raccogliere l’acqua in eccesso.
2. Per “fossi” si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell’anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.
3. Per “capofossi” si intendono i fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall’estensione del bacino.
4. Per “ciglio” si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.
5. Per “piede arginale” si intende il punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale.
6. Per “tombinamento” si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l’attraversamento da ciglio a ciglio.
7. Per “alveo” si intende la parte di sezione trasversale di un corso d’acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).

ART. 3

Distanze

1. Lungo entrambi i lati dei corsi d’acqua costituenti la rete idraulica in gestione al Consorzio di bonifica devono essere previste delle fasce di rispetto o marezzane, della larghezza di 4 m, misurate dal ciglio della sponda o dal piede delle scarpate esterne degli argini, e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore, destinate ai seguenti scopi:
 - a) Transito dei mezzi meccanici del Consorzio o di ditte o di persone da esso incaricate per la manutenzione;
 - b) Transito, anche su automezzi, del personale consortile di custodia e vigilanza;
 - c) Deposito delle erbe sfalciate e di arbusti asportati dal fondo e dalle sponde dei canali;
 - d) Deposito di materiale proveniente dall’espurgo del fondo e delle sponde dei canali;
 - e) Deposito temporaneo di materiali destinati al presidio delle sponde ed alla manutenzione delle opere di bonifica.
2. Sono vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d’acqua e alle opere in gestione al Consorzio di bonifica:
 - a) Qualunque piantagione, siepe, fabbricato, movimento di terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 5 m per piante, siepi, recinzioni, sottoservizi, condotte e opere d’arte connesse; di 1 a 2 m per movimento del terreno, da 6 a 10 m per fabbricati, drenaggi, miglioramenti fondiari e linee aeree, secondo l’importanza del corso

- d'acqua e le necessità operative consorziali;
- b) L'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di 4 m, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.
3. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossi poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 3 m per le piante ad alto fusto, 1,5 m per le piante a medio fusto e 0,5 m per le siepi a meno che il Consorzio di Bonifica, per specificità territoriali non dia indicazioni diverse che prevedono distanze maggiori.
4. Le alberature e siepi esistenti, che risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate anche in conseguenza di opere di allargamento dell'alveo, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica. Giunte a maturità o deperimento non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.
5. Eventuali opere da realizzare in prossimità della rete di scolo privata devono avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità della stessa, e la possibilità di effettuare agevolmente con mezzi ordinari le manutenzioni periodiche necessarie. Manufatti fissi dovranno essere costruiti ad una distanza non inferiore a 4 m dal ciglio per consentire gli interventi futuri di manutenzione con mezzi meccanici. Distanze inferiori potranno essere prese in considerazione esclusivamente per la realizzazione di strutture (ad es. recinzioni, gazebo) facilmente amovibili.
6. Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell'opera; la distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale, secondo l'angolo di riposo del terreno, ovvero munita di opere di sostegno.
7. Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpoderale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.
8. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i., per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 3,00 metri.
9. Nei fondi confinanti con fossi, dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale degli stessi o la rovina delle sponde. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:
- a) 2,0 m dal ciglio dei capofossi;
- b) 1,0 m dal ciglio dei fossi.
- È auspicabile che le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) siano coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste al comma 1.

ART.4

Divieti assoluti e permessi

1. Nei fossi privati è vietato:

- a) realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
- b) ingombrare l'alveo con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie;
- c) immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia;
- d) eseguire piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi privati di scolo al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque;
- e) eliminare e ridurre il volume di invaso originario dei fossi e capofossi; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare ponti, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica i progetti, che necessitano di specifici titoli abilitativi, verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti;
- f) ridurre il volume d'invaso originario dei fossi e realizzare tombinamenti, che potranno essere consentiti per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.), per una lunghezza massima di 6 m, o in caso di riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità.

ART.5

Manutenzione ed esercizio

1. I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza.
2. I proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.
3. In presenza di manufatti di sostegno (ad esempio soglie provviste di luci di fondo) e manufatti di regolazione (ad esempio bocche tarate) si dovrà prevedere un attento programma di manutenzione ordinaria e straordinaria. Difatti a seguito di importanti eventi di piena bisognerà provvedere ad un pronto intervento di manutenzione delle luci di fondo che a causa di trasporto di materiale solido potrebbero risultare ostruite e conseguentemente inficiare il funzionamento del manufatto stesso.
4. È auspicabile che i fossi che scaricano nella rete consortile arginata siano dotati, nel tratto terminale, di apposita valvola antiriflusso (porta a vento, clapèt), atta ad impedire la risalita delle acque di piena. La posa in opera, salvo diversa decisione del Consorzio di bonifica, e la successiva gestione/manutenzione di tale dispositivo è a totale carico del proprietario.
5. Il Comune riterrà obbligato alla manutenzione ed esercizio solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc). In particolare, a proprie cura e spese, essi dovranno:
 - a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei tombinamenti e gli sbocchi di scolo nei collettori;
 - b) aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi e/o procedere al risezionamento di quelli esistenti con invasi insufficienti, anche a seguito di deposito significativo di materiale terroso ed erbaceo;
 - c) ripristinare immediatamente il regolare assetto idraulico dei fossi, nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovessero verificarsi ostruzioni;
 - d) rasare per lo meno due volte l'anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
 - e) mantenere pulite e in condizioni di funzionalità le chiaviche e le paratoie;
 - f) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che per qualsivoglia causa siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile di dette strade;
 - g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
 - h) ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'articolo 3 comma 1;
 - i) mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie e le altre opere

d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- j) eseguire l'immediata aratura dopo trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocando nel'intasamento degli stessi.

ART. 6

Competenza dei fossi di valenza pubblica

Nel caso in cui esistano all'interno del territorio comunale dei corsi d'acqua con particolare valenza pubblica che, pur se posti su sedime privato, svolgono funzioni di drenaggio di vaste aree, vista l'importanza che ricoprono, la loro manutenzione potrà essere oggetto di accordo con il Consorzio. Perciò a condizione che vengano assicurate dai privati le fasce di rispetto di cui al Regio Decreto del 1904 e conseguentemente la possibilità di accesso alle sponde con mezzi meccanici si potrà prevedere un programma di manutenzione regolare svolto dal Consorzio per garantirne la funzionalità idraulica. In caso contrario le competenze sulla manutenzione della rete resteranno in capo al privato.

ART. 7

Tombinamento di fossi

1. Fermo restando quanto stabilito all'art.4:
 - a) le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate dietro parere favorevole dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della C.E.C. e comunque con tubi avente diametro adeguato, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una larghezza massima di ml. 6 (sei).
 - b) per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) metri di condotta, fermo restando il diametro minimo di cm 80.
2. L'esecuzione dei tombinamenti deve avvenire con tubazioni in calcestruzzo o altri materiali di caratteristiche idonee con giunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fosso, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso preesistente.
3. I tombinamenti sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune, a cui va inoltrata regolare richiesta di autorizzazione accompagnata dai documenti stabiliti dal regolamento Edilizio Comunale.
4. Per i tombinamenti di fossi posti a servizio di uno o più fondi, che assolvono una funzione di particolare importanza (individuata nell'ambito del piano delle acque), è necessario ottenere

anche il parere del Consorzio di bonifica, a cui va inoltrata richiesta di parere, secondo modulistica di cui all'Art. 11, accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato:

- a) relazione tecnica illustrativa;
- b) inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG);
- c) rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze;
- d) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- e) stato di progetto;
- f) relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale;
- g) rilievo del fossato fino alla confluenza nel ricettore demaniale o di bonifica più vicino.

ART.8

Sistemazione di fossi insufficienti e costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi

1. L'Ufficio Tecnico Comunale verifica l'eventuale insufficienza idraulica della rete minore privata a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su specifica segnalazione.
2. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, quali la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario resterà in carico al Comune o ai diretti beneficiari dell'intervento. Ai sensi dell'Art.913 del Codice Civile, al proprietario del fondo inferiore gravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.
3. Per i fossi adiacenti alle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.
4. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.
5. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta.
6. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.
7. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 3, 4, 5 o 6, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio comunale competente, l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.
8. La realizzazione di nuovi fossi e la modifica, trasposizione o chiusura di quelli esistenti, anche legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, è subordinata all'ottenimento di parere da parte del Consorzio di bonifica, da richiedere secondo modulistica di cui all'Art. 11.

9. Per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

ART.9

Sbarramenti irrigui provvisori

1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 4 comma 1, nei fossi privati sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) sia evitato di bloccare completamente l'alveo, siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzare verso valle garantendo un minimo deflusso e siano compatibili con le altre esigenze colturali garantendo un franco minimo agli appezzamenti più bassi;
 - b) vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
 - c) alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati;
 - d) sia garantita la costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso di eventi piovosi intensi. La comunicazione ha validità stagionale.

ART.10

Violazioni ed ammende

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 con una sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00.

ART.11

Esecuzione forzata

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista e a quanto già previsto dalla L.R. 12/2009, il Comune, sentito il competente Consorzio di bonifica, diffida i proprietari ad effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti o la rimessa in pristino dei fossi con l'eliminazione delle opere irregolari.
2. Nel caso la trasgressione sia tale da costituire rilevante elemento di compromissione al regolare deflusso delle acque, il Responsabile dell'Ufficio comunale competente potrà inoltre ordinare l'esecuzione d'ufficio degli stessi.
3. L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.

ART.12

Entrata in vigore

1. Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione, previo parere del Consorzio di bonifica territorialmente competente.